



Comune di Monfalcone

**REGOLAMENTO
PER LA
TOPONOMASTICA**

INDICE

Art. 1	Principi generali_____	pag. 3
Art. 2	Definizioni_____	pag. 3
Art. 3	Commissione Consiliare_____	pag. 3
Art. 4	Compiti_____	pag. 3
Art. 5	Onomastica stradale_____	pag. 4
Art. 6	Diritto di iniziativa_____	pag. 4
Art. 7	Criteri per la denominazione di aree di circolazione e impianti pubblici_____	pag. 4
Art. 8	Targhe viarie _____	pag. 5
Art. 9	Comunicazioni _____	pag. 5
Art. 10	Competenza deliberante_____	pag. 5
Art. 11	Lapidi commemorative_____	pag. 5
Art. 12	Intitolazione di alberi o sentieri_____	pag. 5
Art. 13	Esenzioni_____	pag. 6
Art. 14	Prescrizioni e sanzioni	pag. 6
Art. 15	Norme di rinvio _____	pag. 6
Art. 16	Entrata in vigore_____	pag. 6

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, il settore toponomastica comunale, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica gestione della denominazione delle vie cittadine e delle nuove aree.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Per **TOPONOMASTICA** si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

L' **ONOMASTICA** è lo studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.

Per **AREA DI CIRCOLAZIONE** si intende ogni spazio (via, viale, piazza, vicolo, ecc.) del suolo pubblico o privato aperto al pubblico, destinato alla viabilità comunale.

La **NUMERAZIONE CIVICA** è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono attività economiche,...)

L'**INDIRIZZO** è individuato dalla specie, denominazione, numero civico esterno, n. civico interno, scala, piano.

ART. 3 - COMMISSIONE CONSILIARE

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere, sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento e previo parere/proposta della 1° Commissione Consiliare.

La 1° Commissione Consiliare riceve e vaglia le opportune proposte per la toponomastica cittadina. Al termine dei lavori preparatori, manda i propri esiti alla Giunta Comunale per la successiva eventuale approvazione e delibera.

Le funzioni di segretario senza diritto di voto sono affidate al funzionario responsabile dei Servizi Demografici.

La commissione è formata dai capigruppo consiliari o loro delegati.

In caso di capogruppo unico rappresentante del gruppo stesso in Consiglio che cessa per qualsiasi causa, il posto spetterà al consigliere che subentra per surrogazione.

In ogni caso, per tutto ciò che concerne la nomina, sostituzione, cessazione della commissione, si fa rinvio al Regolamento del consiglio comunale.

ART. 4 - COMPITI

La 1° Commissione Consiliare ha l'incarico di presentare all'Amministrazione civica motivate - e possibilmente documentate - proposte per la denominazione ex novo o per il ripristino o il cambiamento di denominazioni di località, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc. del territorio comunale.

La Commissione medesima esamina le proposte inviatele dalla civica Amministrazione sullo stesso oggetto, dando motivato e documentato parere meramente consultivo.

Per tali compiti la Commissione potrà avvalersi di esperti esterni purchè prestino la propria assistenza gratuitamente.

L'ufficio Toponomastica tiene costantemente aggiornata la cartografia topografica del territorio cittadino -avvalendosi del SIT - con l'inserimento sistematico, la modifica e l'eventuale cancellazione dei dati riguardanti le nuove aree di circolazione, la loro denominazione, nonché la relativa numerazione civica.

Il servizio SIT (area urbanistica) nell' aggiornamento della cartografia digitale, provvede alla

rilevazione delle nuove aree di pubblica circolazione o alle modifiche eventualmente verificatesi nell' esistente assetto viario; redige per ciascuna strada o gruppo di strade, planimetrie particolareggiate, eventualmente corredate dalle necessarie note tecnico-amministrative, trasmettendole all' ufficio toponomastica.

ART. 5 – ONOMASTICA STRADALE

Ogni area di circolazione deve essere individuabile con una propria distinta denominazione.

Per l'attribuzione di nuovi toponimi devono essere rispettati, oltre che la toponomastica preesistente, i criteri stabiliti dal presente Regolamento per l'intitolazione di aree di circolazione. Eventuali eccezioni dovranno essere opportunamente motivate nel provvedimento di denominazione.

Si potranno tuttavia ridenominare le strade che hanno il medesimo nome dell'area di circolazione ad essa normale o parallela.

Presso l'ufficio comunale di anagrafe è istituito e tenuto al corrente, lo stradario storico del Comune a norma degli artt. N. 38-45 del DPR 30.05.1989, n. 223 "Regolamento Anagrafico".

Nell'attribuzione di nuove denominazioni, dovrà tenersi conto, per quanto possibile, di un criterio di omogeneità con i nomi delle strade limitrofe.

ART. 6 – DIRITTO DI INIZIATIVA

Le proposte d'intitolazione – oltre che dall'ufficio Toponomastica - possono essere avanzate da Consiglieri comunali, da Organi istituzionali, associazioni, enti pubblici e privati, comitati e singoli cittadini, purché esse siano debitamente motivate e corredate da biografie o informazioni storico-culturali.

Non possono essere intitolate aree di circolazione a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa della libertà, come riconosciuto dalle organizzazioni internazionali.

Prima di sottoporre alla Giunta comunale un atto di intitolazione di vie e piazze, il dirigente competente acquisirà il parere consultivo della 1°Commissione Consiliare.

Le richieste che non saranno considerate sufficientemente motivate e corredate di idonea documentazione a giudizio della commissione saranno restituite ai proponenti per l' eventuale integrazione.

ART. 7 - CRITERI PER LA DENOMINAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE E IMPIANTI PUBBLICI

1. Il toponimo, sia che indichi persone, località o altro, deve essere idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica, e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente definite.

2. Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti nella zona, anche se ciò non ha valore vincolante.

3. È da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, onde eliminare possibili confusioni.

4. È da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non arrecare disagi e danni economici agli abitanti e alle attività interessate.

5. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.

6. Il toponimo va attribuito anche ad impianti pubblici (strutture sportive, ricreative, culturali/spettacolo – parchi giochi, aree verdi, strutture scolastiche ecc.) seguendo in linea generale gli stessi criteri di cui ai commi precedenti.

7. Le informazioni sul toponimo relative a questo tipo di strutture sono implementate nelle varie banche dati esistenti.

ART. 8 – TARGHE VIARIE

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte a cura del Comune per ciascuna strada almeno ai due estremi e, possibilmente, agli incroci con le arterie più importanti e - per ciascuna piazza - in corrispondenza delle principali arterie che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate sulla facciata dei fabbricati o, qualora non sia possibile, su appositi sostegni (paline, pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e lettura.

Le nuove targhe potranno riportare la qualifica della persona cui l'area di circolazione è intitolata.

I proprietari degli immobili sulla cui facciata dovranno essere apposte le targhe, potranno opporsi, solo in presenza di particolari e documentati motivi (esclusi quelli di ordine estetico), sulla cui fondatezza e rilevanza deciderà il dirigente competente.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

ART. 9 - COMUNICAZIONI

L'Ufficio toponomastica comunica ai servizi comunali interessati, alle pubbliche Amministrazioni ed alle aziende di servizi che operano sul territorio, la denominazione di una nuova area di circolazione o la modifica della stessa.

ART. 10 – COMPETENZA DELIBERANTE

Spetta alla Giunta comunale di deliberare sull'attribuzione ex novo e sui cambiamenti di denominazione di aree di circolazione del Comune su proposta e con parere motivato della 1° Commissione Consiliare di cui all'art. 3 del presente regolamento, nonché a tutte le condizioni volute dalla legge e dal regolamento stesso.

ART. 11 - LAPIDI COMMEMORATIVE

Non sono necessari provvedimenti deliberativi del Comune per l'apposizione di lapidi ricordo alla casa natale di illustri cittadini, od alla sede in cui si svolsero avvenimenti memorabili.

ART. 12 - INTITOLAZIONE DI ALBERI O SENTIERI

Le proposte di iniziativa possono essere avanzate da Consiglieri comunali, da Organi istituzionali, associazioni, enti pubblici e privati, comitati e singoli cittadini, a favore di persone, sodalizi, enti che si sono distinte per l'impegno civile a favore della natura, dei temi dell'ecologia e dell'ambiente in genere.

Non possono essere fatte intitolazioni a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa della libertà, come riconosciuto dalle organizzazioni internazionali.

Le richieste devono essere debitamente motivate e corredate di biografie o informazioni storico -

culturali.

Nel caso di proposte di intitolazione di sentieri, queste potranno fare, altresì, riferimento a persone, fatti o eventi riguardanti la Grande Guerra.

ART. 13 – ESENZIONI

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

ART. 14 – PRESCRIZIONI E SANZIONI

Le targhe stradali possono essere collocate dal Comune anche sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione.

E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

E' in ogni caso obbligo del proprietario del foro di accesso, ovvero dell'amministratore dello stabile, curare l'apposizione della numerazione civica.

E' vietato manomettere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere in qualche modo non visibili le targhe di onomastica stradale.

Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede alle segnalazioni e alle comunicazioni necessarie al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori.

Fatta salva l'applicazione di altra norma di legge, a chiunque violi le norme del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e con la procedura di cui alla legge n. 689/81.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica ed alle disposizioni di legge vigenti.

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni rese obbligatorie da successive leggi in materia, nazionali o regionali, che permettano l'immediata applicazione senza necessità di delibere di adattamento.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento diverrà esecutivo trascorsi 15 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo pretorio della delibera di approvazione.

L'obbligo di cui al terzo comma dell'art. 14 entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.